

Bruxelles, 3 luglio 2019
(OR. en)

8656/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0208(COD)**

**CODEC 970
JAI 416
INF 120
CADREFIN 216
FREMP 59
COPEN 174
DROIPEN 63
JUSTCIV 107
PE 209**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il programma Giustizia - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 15-18 aprile 2019)

I. INTRODUZIONE

Pavel SVOBODA (PPE, CZ), a nome della commissione giuridica, e Claude MORAES (S&D, UK), a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, hanno presentato un emendamento (emendamento 78) alla relazione di Joseph WEIDENHOLZER (S&D, AT) e Heidi HAUTALA (Verts/ALE, FI) sulla proposta in oggetto.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 17 aprile 2019, la plenaria ha adottato l'emendamento 78 (490 voti a favore, 120 contrari e 42 astensioni) alla proposta.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

Le parti del testo figurante nell'allegato che non sono evidenziate in grigio corrispondono sostanzialmente, ad eccezione di alcune lievi discrepanze, alla comprensione comune raggiunta il 5 marzo 2019 nell'ultimo trilogio nel corso dell'ottava legislatura (2014-2019). Tali discrepanze devono essere corrette prima che il Consiglio adotti la propria posizione, una volta raggiunto un accordo sull'intero testo.

Il testo evidenziato in grigio nell'allegato non è stato oggetto di negoziati interistituzionali in questa fase.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in ***neretto e corsivo***. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Programma Giustizia *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia (COM(2018)0384 – C8-0235/2018 – 2018/0208(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0384),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 81, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0235/2018),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 ottobre 2018²,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - vista la lettera del suo Presidente ai presidenti di commissione del 25 gennaio 2019 che illustra l'approccio del Parlamento ai programmi settoriali del quadro finanziario pluriennale (QFP) dopo il 2020,
 - vista la lettera del 1° aprile 2019 del Consiglio al Presidente del Parlamento europeo, che conferma l'intesa comune raggiunta tra i colegislatori durante i negoziati,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - viste le deliberazioni congiunte della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 55 del regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0068/2019),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso³;
 2. ricorda la sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020⁴; ribadisce il suo sostegno ai programmi nei settori della cultura, dell'istruzione, dei media, della gioventù, dello sport,

² GU C 62 del 15.2.2019, pag. 178.

³ La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 13 febbraio 2019 (Testi approvati, P8_TA(2019)0097).

⁴ Testi approvati, P8_TA(2018)0075.

della democrazia, della cittadinanza e della società civile, che hanno chiaramente dimostrato il loro valore aggiunto europeo e godono di una solida popolarità tra i beneficiari; rammenta che sarà possibile realizzare un'Unione più forte e più ambiziosa soltanto se la si doterà di maggiori risorse finanziarie; invita pertanto a fornire un sostegno costante alle politiche esistenti, ad aumentare le risorse destinate ai programmi faro dell'Unione e ad accompagnare le responsabilità supplementari con mezzi finanziari supplementari;

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/.... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Giustizia"

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 82, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁵,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁶,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, "[l]'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini." L'articolo 3 specifica inoltre che "[l]'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli" e che, tra l'altro, essa "rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo". Questi valori sono ulteriormente ribaditi e specificati nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta").

⁵ GU C 62 del 15.2.2019, pag. 178.

⁶ Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019. Il testo evidenziato in grigio non è stato concordato nel quadro dei negoziati interistituzionali.

- (2) Tali diritti e valori devono continuare a essere *coltivati, protetti*, promossi, applicati e condivisi *attivamente* tra i cittadini e i popoli ■ , ed essere al centro *del progetto europeo, dal momento che un deterioramento nella protezione di tali diritti e valori in qualunque Stato membro può avere effetti dannosi su tutta l'Unione europea*. È pertanto opportuno costituire nel bilancio dell'UE un nuovo Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, comprendente il programma *Cittadini, uguaglianza*, diritti e valori e il programma Giustizia. In un momento in cui le società europee sono alle prese con l'estremismo, la radicalizzazione e le divisioni *nonché un restringimento dello spazio a disposizione della società civile indipendente*, è più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, i diritti e i valori dell'UE: i diritti umani, il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto. Ciò avrà implicazioni dirette e profonde nella vita politica, sociale, culturale ed economica nell'UE. Nell'ambito del nuovo Fondo, il programma *Giustizia continuerà a sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia fondato sullo Stato di diritto, sull'indipendenza e l'imparzialità del sistema giudiziario, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca, sull'accesso alla giustizia e sulla cooperazione transfrontaliera. Il programma Cittadini, uguaglianza*, diritti e valori riunirà il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ e il programma "L'Europa per i cittadini" istituito dal regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio⁸ (*di seguito "i programmi precedenti"*).
- (3) Il Fondo per la Giustizia, i diritti e i valori e i due programmi di finanziamento soggetti verteranno ■ sulle persone e le entità che contribuiscono a rendere vivi e dinamici i nostri valori, *la nostra uguaglianza*, i nostri diritti e la nostra ricca diversità. L'obiettivo ultimo è alimentare e promuovere una società fondata sui diritti, equa, *aperta, pluralista*, inclusiva e democratica. Ciò comprende una società civile dinamica *e dotata di mezzi per la sua autonomia in quanto attore chiave*, che incoraggi la partecipazione democratica, civica e sociale dei cittadini e *coltivi* la ricca diversità della società europea, che si fonda *sui nostri valori*, sulla nostra storia e *la nostra* memoria comuni. L'articolo 11 del trattato sull'Unione europea *impegna* le istituzioni *dell'Unione a mantenere un dialogo aperto, trasparente e*

⁷ Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

⁸ Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma "L'Europa per i cittadini" per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3).

regolare con la società civile e a dare ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

- (4) Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. ***Il rispetto e la promozione dello Stato di diritto, dei diritti fondamentali e della democrazia nell'Unione sono requisiti essenziali per difendere tutti i diritti e gli obblighi sanciti dai trattati e per infondere nei cittadini la fiducia nell'Unione. Le modalità di attuazione dello Stato di diritto negli Stati membri rivestono un ruolo essenziale nel garantire la fiducia reciproca tra gli Stati membri e tra i rispettivi ordinamenti giuridici.*** A tal fine, l'Unione può adottare misure per sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e **penale** .
- Nell'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia, ***è opportuno garantire e favorire a tutti i livelli*** il rispetto dei diritti fondamentali nonché di principi comuni quali la non discriminazione, la parità di ***trattamento per tutte le caratteristiche elencate all'articolo 21 della Carta, la solidarietà***, l'accesso effettivo alla giustizia per tutti, lo Stato di diritto, ***la democrazia*** e un sistema giudiziario indipendente ben funzionante.
- (5) Il finanziamento dovrebbe rimanere uno degli strumenti importanti per l'effettiva realizzazione degli obiettivi ambiziosi fissati dai trattati; essi dovrebbero essere conseguiti, tra l'altro, con l'istituzione di un programma Giustizia flessibile ed efficace, che faciliti la pianificazione e l'attuazione di detti obiettivi. ***Il programma dovrebbe essere attuato in modo tale da essere di facile utilizzo (ovvero mediante procedure di candidatura e di rendicontazione di facile utilizzo) e dovrebbe mirare a una copertura geografica equilibrata. È opportuno prestare particolare attenzione alla sua accessibilità per tutti i tipi di beneficiari.***
- (6) Per realizzare gradualmente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ***per tutti***, l'Unione adotta misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale basate sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e decisioni giudiziarie, che, dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, rappresenta una pietra angolare della cooperazione giudiziaria in seno all'Unione. Il riconoscimento reciproco presuppone un livello elevato di fiducia reciproca tra gli Stati membri. Sono state adottate misure per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in alcuni settori al fine di agevolare il

reciproco riconoscimento e promuovere la fiducia reciproca. Per garantire la crescita economica **e una maggiore integrazione** è inoltre essenziale uno spazio di giustizia funzionante, in cui siano eliminati gli ostacoli ai procedimenti giudiziari transfrontalieri e all'accesso alla giustizia in situazioni transnazionali. **Al tempo stesso, uno spazio europeo di giustizia funzionante e sistemi giudiziari nazionali di qualità, indipendenti ed efficienti, nonché una maggiore fiducia reciproca, sono necessari per un mercato interno florido e per sostenere i valori comuni dell'Unione.**

- (6 bis) **L'accesso alla giustizia dovrebbe includere, in particolare, l'accesso agli organi giurisdizionali, a metodi alternativi per la risoluzione delle controversie, nonché a titolari di cariche pubbliche che sono tenuti per legge a fornire alle parti una consulenza legale indipendente e imparziale.**
- (7) Il **pieno** rispetto **e la promozione** dello Stato di diritto **sono fondamentali** ai fini di un livello elevato di fiducia reciproca nel settore della giustizia e degli affari interni, in particolare ai fini di un'efficace cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, la cui base è il riconoscimento reciproco. Lo Stato di diritto è uno dei valori comuni sanciti dall'articolo 2 del TUE, e il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale stabilito dall'articolo 19, paragrafo 1, del TUE e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ne è una concreta espressione. La promozione dello Stato di diritto attraverso il sostegno degli sforzi per migliorare l'indipendenza, **la trasparenza, la responsabilità**, la qualità e l'efficienza dei sistemi di giustizia nazionali accresce la fiducia reciproca, che è indispensabile per la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. **L'indipendenza e l'imparzialità della magistratura attengono al contenuto essenziale del diritto a un equo processo e sono fondamentali per la tutela dei valori europei. Inoltre il fatto di disporre di sistemi giudiziari efficienti, con limiti temporali ragionevoli per i procedimenti, contribuisce alla certezza giuridica per tutte le parti interessate.**
- (8) A norma dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera h), e dell'articolo 81, paragrafo 1, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione sostiene la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari come strumento per migliorare la cooperazione giudiziaria nelle materie civili e penali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. La formazione degli operatori della giustizia è uno strumento importante per sviluppare una comprensione comune del modo migliore per **attuare e** sostenere lo Stato di diritto **e i diritti fondamentali**. Essa contribuisce alla

creazione dello spazio europeo di giustizia sviluppando una cultura giudiziaria comune tra gli operatori della giustizia degli Stati membri. È fondamentale garantire l'applicazione ***non discriminatoria***, corretta e coerente del diritto dell'Unione all'interno dell'Unione nonché la fiducia ***e la comprensione reciproche*** tra gli operatori della giustizia nei procedimenti transfrontalieri. Le attività di formazione sostenute da questo programma dovrebbero basarsi su valutazioni attendibili delle esigenze di formazione, utilizzare metodologie di formazione all'avanguardia, includere eventi transnazionali che riuniscano operatori della giustizia provenienti da diversi Stati membri, comprendere elementi di lavoro di rete e di apprendimento attivo ed essere sostenibili. ***Tali attività dovrebbero comprendere la formazione in materia di terminologia giuridica, diritto civile e penale, diritti fondamentali nonché riconoscimento reciproco e garanzie procedurali. Dovrebbero comprendere altresì corsi di formazione per giudici, avvocati e procuratori in merito alle sfide e agli ostacoli incontrati dalle persone che sono spesso vittima di discriminazione o che si trovano in una situazione vulnerabile, quali ad esempio le donne, i minori, le minoranze, le persone LGBTQI, le persone con disabilità, le vittime di violenza di genere, di violenza domestica o di violenza nell'ambito delle relazioni intime e altre forme di violenza interpersonale. Tali corsi di formazione dovrebbero essere organizzati con il coinvolgimento diretto delle organizzazioni che rappresentano o sostengono le persone sopra elencate e, ove possibile, il coinvolgimento diretto di tali persone. Tenendo conto del fatto che le donne giudice sono sottorappresentate nelle posizioni di vertice, le donne che esercitano la professione di giudice, pubblico ministero e altre professioni giuridiche dovrebbero essere incoraggiate a partecipare alle attività di formazione.***

(8 bis) Ai fini del presente regolamento i termini "membro della magistratura e operatore giudiziario" dovrebbero essere interpretati estensivamente in modo da includere giudici, procuratori e membri del personale giudiziario e delle procure, nonché altri operatori della giustizia associati al sistema giudiziario o partecipanti a diverso titolo all'amministrazione della giustizia, a prescindere dalla loro definizione nazionale, dal loro status giuridico e dalla loro organizzazione interna, quali avvocati, notai, ufficiali giudiziari o ufficiali esecutivi, curatori fallimentari, mediatori, interpreti e traduttori presso i tribunali, periti e consulenti del tribunale, personale penitenziario e funzionari addetti alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria.

(9) La formazione giudiziaria può coinvolgere diversi soggetti, quali le autorità giudiziarie e amministrative degli Stati membri, le istituzioni accademiche, gli organismi nazionali

responsabili della formazione giudiziaria, le organizzazioni o reti di formazione di livello europeo o le reti di coordinatori del diritto dell'Unione. Gli organismi e le entità che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel settore della formazione giudiziaria, come la Rete europea di formazione giudiziaria (REFG), l'Accademia di diritto europeo (ERA), la Rete europea dei Consigli di Giustizia (ENCJ), l'Associazione dei Consigli di Stato e delle giurisdizioni amministrative supreme dell'Unione europea (ACA-Europa), la Rete dei presidenti delle Corti supreme giudiziarie dell'Unione europea (RPCSGUE) e l'Istituto europeo di amministrazione pubblica (EIPA) dovrebbero continuare a svolgere il ruolo di promozione dei programmi di formazione per i magistrati e gli operatori giudiziari nel quadro di un'autentica dimensione europea e potrebbero pertanto ricevere un sostegno finanziario appropriato conformemente alle procedure e ai criteri previsti dai programmi di lavoro ■ adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento.

- (10) Il programma dovrebbe sostenere il programma di lavoro annuale della REFG, componente cruciale per la formazione giudiziaria. La REFG si trova in una situazione straordinaria, in quanto è l'unica rete a livello dell'Unione che riunisce organismi di formazione giudiziaria degli Stati membri. La sua posizione unica le consente di organizzare scambi per giudici e magistrati nuovi ed esperti fra tutti gli Stati membri e coordinare il lavoro degli organismi di formazione giudiziaria nazionali per ciò che concerne l'organizzazione delle attività di formazione sul diritto dell'Unione e la promozione delle buone pratiche di formazione. La REFG è anche un fornitore di attività di formazione di eccellente qualità ed economicamente vantaggiose a livello dell'Unione. La rete comprende anche gli organismi di formazione giudiziaria di paesi candidati in qualità di membri osservatori. ***La relazione annuale della REFG dovrebbe includere informazioni sulla formazione erogata, disaggregate anche per categoria di personale.***
- (11) Le misure previste dal programma dovrebbero sostenere un migliore riconoscimento reciproco delle sentenze e decisioni giudiziarie ***in materia civile e penale, la fiducia reciproca tra gli Stati membri*** nonché il necessario ravvicinamento della legislazione in modo da agevolare la cooperazione fra tutte le autorità pertinenti, ***anche con mezzi elettronici. Il programma dovrebbe inoltre sostenere*** la tutela giurisdizionale dei diritti individuali in materia civile e commerciale. Il programma dovrebbe inoltre promuovere ■ una maggiore convergenza nel diritto civile che contribuirà a eliminare gli ostacoli a procedure giudiziarie ed extragiudiziali valide, efficienti e funzionanti a beneficio di tutte le

parti in una controversia civile. Infine, per sostenere l'effettivo rispetto e l'applicazione pratica del diritto dell'Unione sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, il programma dovrebbe sostenere il funzionamento della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione del Consiglio 2001/470/CE. ***In materia penale, il programma dovrebbe contribuire a promuovere e attuare norme e procedure per garantire il riconoscimento delle sentenze e delle decisioni in tutta l'Unione. Esso dovrebbe facilitare la cooperazione e contribuire ad eliminare gli ostacoli a una buona cooperazione e alla fiducia reciproca. Il programma dovrebbe inoltre contribuire a migliorare l'accesso alla giustizia, promuovendo e sostenendo i diritti delle vittime di reati, come pure i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali.***

- (12) Sulla base dell'articolo 3, paragrafo 3, del TUE, dell'articolo 24 della Carta e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia il programma dovrebbe sostenere la protezione dei diritti dei minori ed integrarne la promozione nell'attuazione di tutte le sue azioni. ***A tal fine, occorre prestare particolare attenzione alle azioni volte a tutelare i diritti dei minori nell'ambito della giustizia civile e penale, ivi compresa la tutela dei minori che vivono con i genitori nei centri di detenzione, dei minori che sono figli di detenuti e dei minori indagati o imputati in procedimenti penali.***
- (13) Il programma 2014-2020 ha reso possibili le attività di formazione sul diritto dell'UE, in particolare sulla portata e sull'applicazione della Carta, rivolte ai membri della magistratura e ad altri operatori del diritto. Nelle sue conclusioni del 12 ottobre 2017 sull'applicazione della Carta nel 2016, il Consiglio ha ricordato l'importanza di azioni di sensibilizzazione a favore dell'applicazione della Carta a livello dell'UE e nazionale, anche presso i decisori politici, gli operatori della giustizia e gli stessi detentori dei diritti. Pertanto, al fine di integrare i diritti fondamentali in maniera coerente, è necessario estendere il sostegno finanziario alle attività di sensibilizzazione nei confronti di autorità pubbliche diverse dalle autorità giudiziarie e dagli operatori del diritto.
- (14) In base all'articolo 67 del TFUE, l'Unione dovrebbe realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali, di cui l'accesso ***non discriminatorio*** alla giustizia ***per tutti*** è un elemento fondamentale. Al fine di agevolare l'accesso effettivo alla giustizia, nonché nell'ottica di promuovere la fiducia reciproca che è indispensabile per il buon funzionamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, occorre estendere il sostegno finanziario alle attività di autorità diverse dalle autorità giudiziarie ***a livello***

nazionale, regionale e locale, e dagli operatori del diritto, così come alle organizzazioni della società civile che contribuiscono agli stessi obiettivi. Occorre sostenere, in particolare, le attività che facilitano un accesso effettivo e paritario alla giustizia per le persone che sono spesso vittima di discriminazione o che si trovano in una situazione vulnerabile. È importante promuovere le azioni di sostegno svolte dalle organizzazioni della società civile, ad esempio in materia di creazione di reti, contenziosi, sensibilizzazione, comunicazione e altre attività di sorveglianza. In tale contesto, anche gli operatori della giustizia associati al sistema giudiziario e che lavorano per organizzazioni della società civile hanno un importante ruolo da svolgere.

- (15) Conformemente agli articoli 8 e 10 del TFUE, *in tutte le sue attività* il programma dovrebbe ■ far propri i principi della parità di genere e della non discriminazione ■ . *La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità conferma inoltre il diritto alla piena capacità giuridica e all'accesso alla giustizia per le persone con disabilità. La valutazione intermedia e la valutazione finale del programma dovrebbero valutare l'impatto di genere per determinare in quale misura il programma contribuisce alla parità di genere e accertarsi che non abbia effetti negativi indesiderati sulla parità di genere. In tale contesto e tenendo conto della diversa natura e dimensione delle attività degli obiettivi specifici del programma, sarà importante che i dati individuali raccolti siano ripartiti in base al sesso ogniqualvolta ciò sia possibile. È altresì importante fornire a chi presenta una domanda di sovvenzione informazioni su come tenere conto della parità di genere, anche per quanto riguarda l'uso di strumenti per l'integrazione della dimensione di genere, quali il bilancio di genere e le valutazioni dell'impatto di genere, ove necessario. L'equilibrio di genere dovrebbe essere preso in considerazione in sede di consultazione di esperti e portatori di interessi.*

- (15 bis) *In tutte le sue attività, il programma dovrebbe inoltre, se del caso, sostenere e tutelare i diritti delle vittime sia in materia civile che in materia penale. A tal fine, occorre prestare particolare attenzione a una migliore attuazione e a un miglior coordinamento tra i vari strumenti dell'Unione per la protezione delle vittime, nonché ad azioni volte allo scambio delle migliori pratiche tra i tribunali e gli operatori della giustizia che si occupano di casi di violenza. Il programma dovrebbe inoltre sostenere il miglioramento della conoscenza e dell'uso degli strumenti di ricorso collettivo.*

- (16) Le azioni disciplinate dal presente regolamento dovrebbero contribuire a creare uno spazio europeo di giustizia, ***a promuovere l'indipendenza e l'efficienza dell'ordinamento giuridico***, a incrementare la cooperazione e il lavoro di rete a livello transfrontaliero, ***a rafforzare la fiducia reciproca tra i sistemi giudiziari degli Stati membri*** e ad applicare il diritto dell'Unione in modo corretto, coerente e uniforme. Le attività di finanziamento dovrebbero anche contribuire a una comprensione comune dei valori dell'Unione e dello Stato di diritto, a una migliore conoscenza del diritto e delle politiche dell'Unione, alla condivisione del know-how e delle migliori pratiche nell'utilizzo degli strumenti di cooperazione giudiziaria da parte di tutti i portatori di interessi coinvolti, nonché alla diffusione ***e alla promozione*** di soluzioni digitali interoperabili a sostegno di una cooperazione transfrontaliera continua ed efficiente, e dovrebbero altresì fornire una solida base analitica per sostenere lo sviluppo, l'applicazione e la corretta ***comprensione e*** attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione. L'intervento dell'Unione europea permette di perseguire tali azioni in modo coerente in tutto il suo territorio e porta a realizzare economie di scala. Inoltre, l'Unione è in una posizione migliore rispetto agli Stati membri per affrontare le situazioni transfrontaliere e per fornire una piattaforma europea per l'apprendimento reciproco ***e la condivisione delle migliori pratiche***.
- (16 bis) ***Il programma dovrebbe inoltre contribuire a rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri ogniqualvolta il diritto dell'Unione abbia una dimensione esterna, nonché a tenere in considerazione le conseguenze esterne, per migliorare l'accesso alla giustizia e agevolare la soluzione dei problemi giudiziari e procedurali.***
- (17) La Commissione dovrebbe assicurare la coerenza complessiva, la complementarità e le sinergie con le attività degli organismi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, quali Eurojust, ***FRA***, ***eu-LISA*** e la Procura europea, e dovrebbe passare in rassegna i lavori svolti da altri soggetti nazionali ed internazionali, nei settori interessati dal programma.
- (18) Occorre garantire ***la fattibilità, la visibilità, il principio fondamentale del*** valore aggiunto europeo ***e la sana gestione finanziaria nell'attuazione*** di tutte le azioni e attività svolte nell'ambito del programma ***Giustizia***, la loro complementarità rispetto alle attività degli Stati membri e la loro coerenza con altre attività dell'Unione. Al fine di garantire una distribuzione efficiente ***e basata sulla performance*** delle risorse del bilancio generale dell'Unione, è auspicabile ricercare coerenza, complementarità e sinergie tra i programmi di finanziamento a sostegno di settori strategici che presentano stretti legami tra loro, in

particolare nell'ambito del Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, - e quindi con il programma Giustizia, diritti e valori - e tra il programma e il programma Mercato unico, la gestione e sicurezza delle frontiere, in particolare il fondo Asilo, migrazione e integrazioni (AMIF) e i fondi Sicurezza interna, l'infrastruttura strategica e in particolare il programma Europa digitale, ***il Fondo sociale europeo Plus***, il programma Erasmus+, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione, lo strumento di assistenza preadesione e il regolamento LIFE⁹. ***L'attuazione del programma Giustizia non dovrebbe pregiudicare e dovrebbe integrare la legislazione e le politiche dell'Unione in materia di protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri.***

- (19) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma Giustizia che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del [riferimento da aggiornare opportunamente in conformità al nuovo accordo interistituzionale: punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria¹⁰], per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.

- (19 bis) ***È opportuno perfezionare ulteriormente i meccanismi che garantiscono l'esistenza di un nesso tra le politiche di finanziamento dell'Unione e i suoi valori, consentendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta per trasferire al programma le risorse assegnate a uno Stato membro in regime di gestione concorrente se tale Stato membro è soggetto a procedure riguardanti i valori dell'Unione. Un meccanismo globale dell'Unione per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali dovrebbe garantire il riesame regolare ed equo di tutti gli Stati membri, fornendo le informazioni necessarie per l'attivazione delle misure associate alle carenze generalizzate in materia di valori dell'Unione negli Stati membri. Al fine di garantire un'esecuzione uniforme e tenuto conto dell'importanza degli effetti finanziari delle misure imposte, dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione al Consiglio, che dovrebbe agire sulla base di***

⁹ Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

¹⁰ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1

una proposta della Commissione. Per facilitare l'adozione delle decisioni necessarie a garantire un'azione efficace, è opportuno ricorrere al voto a maggioranza qualificata inversa.

- (20) A tale programma si applica il regolamento (UE, Euratom) n. [il nuovo regolamento finanziario] ("regolamento finanziario"). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.
- (21) Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni, nonché di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi, ***delle capacità dei pertinenti portatori di interessi e dei beneficiari individuati*** e del rischio previsto di inottemperanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.
- (22) In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95¹², (Euratom, CE) n. 2185/96¹³ e (UE) 2017/1939 del Consiglio¹⁴, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui ***la piena trasparenza delle procedure di finanziamento e selezione del programma***, la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n.

¹¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

¹² Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

¹³ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

¹⁴ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) *dovrebbe* svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) *dovrebbe* indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

- (23) I paesi terzi che fanno parte dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in applicazione di una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, *gli organismi e le reti di difesa dei diritti umani, comprese le istituzioni nazionali responsabili della protezione dei diritti umani in ogni Stato membro, gli organismi e le reti responsabili della non discriminazione e delle politiche in materia di parità, i difensori civici, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze e migliorare le sinergie e la cooperazione. Dovrebbe essere possibile includere i paesi terzi in particolare ogniqualvolta la loro partecipazione contribuisca a promuovere gli obiettivi del programma, purché ciò sia conforme ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi.*
- (24) Si applicano al presente regolamento le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul

¹⁵ Direttiva (EU) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono definite dal regolamento finanziario e stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e la gestione indiretta, e dispongono controlli della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano inoltre la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, dato che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e per finanziamenti europei efficaci.

(24 bis) *La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri mira a dotare l'Unione di strumenti che le consentano di proteggere meglio il suo bilancio quando carenze dello Stato di diritto compromettano o minaccino di compromettere la sana gestione finanziaria degli interessi finanziari dell'Unione. Tale proposta dovrebbe essere complementare rispetto al programma Giustizia, che persegue una finalità diversa, vale a dire sostenere ulteriormente lo sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sullo Stato di diritto e sulla fiducia reciproca e garantire che i cittadini possano godere dei loro diritti.*

(25) A norma del [riferimento da aggiornare opportunamente in conformità a una nuova decisione sui PTOM: articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio¹⁶], le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso. *È essenziale che il programma garantisca che tali persone fisiche e giuridiche siano sufficientemente informate circa la loro ammissibilità a fruire dei finanziamenti.*

(25bis) *In considerazione della loro importanza e pertinenza, il programma dovrebbe contribuire a onorare l'impegno assunto dall'Unione e dai suoi Stati membri di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile.*

(26) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni

¹⁶ Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

Unite, il programma contribuirà a integrare l'azione per il clima e sarà funzionale al raggiungimento del traguardo del 25 % di spesa dell'UE a favore degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto della sua valutazione intermedia.

- (27) Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte in applicazione di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili, come base per valutare gli effetti del programma sul campo.
- (28) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli indicatori specificati negli articoli 12 e 14 e nell'allegato II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (29) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷.
- (30) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la

¹⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

- (31) [A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [con lettera del ...] l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento, OPPURE

A norma degli articoli 1 e 2 nonché dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione].

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma Giustizia (il "programma").

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. "Magistrati e operatori giudiziari": giudici, procuratori e membri del personale giudiziario *e delle procure*, così come *qualsiasi altro operatore* della giustizia *associato* al sistema giudiziario ■ .

Articolo 3

Obiettivi del programma

1. Il programma persegue l'obiettivo generale di contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sullo Stato di diritto, *con particolare riferimento all'indipendenza e all'imparzialità del sistema giudiziario*, sul riconoscimento reciproco, sulla fiducia reciproca *e sulla cooperazione giudiziaria, contribuendo in tal modo anche al rafforzamento della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali*.
2. Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici ■ :
 - (a) agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e promuovere lo Stato di diritto, *l'indipendenza e l'imparzialità del sistema giudiziario*, anche attraverso il sostegno degli sforzi per migliorare l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali, e *l'efficace* esecuzione delle decisioni;
 - (b) sostenere e promuovere la formazione giudiziaria, nell'ottica di favorire una comune cultura giuridica, giudiziaria e dello Stato di diritto, *nonché l'attuazione coerente ed efficace degli strumenti giuridici dell'Unione pertinenti nel contesto del programma*;
 - (c) agevolare l'accesso effettivo *e non discriminatorio* alla giustizia per tutti e a mezzi di tutela efficaci, anche per via elettronica (*giustizia elettronica*), promuovendo procedimenti efficienti in materia civile e penale nonché promuovendo e sostenendo i diritti *di tutte le* vittime di reati e i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali.

Articolo 3 bis

Integrazione

Nell'attuazione di tutte le sue azioni, il programma cerca di promuovere la parità di genere, i diritti dei minori, anche mediante una giustizia adatta ai bambini, la protezione delle vittime e l'effettiva applicazione del principio della parità di diritti e della non discriminazione fondata sui motivi elencati all'articolo 21 della Carta, conformemente all'articolo 51 della Carta ed entro i limiti da esso fissati.

Articolo 4

Dotazione di bilancio

1. ***A norma del [riferimento da aggiornare in base al nuovo accordo interistituzionale] punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, la dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027, che costituisce il riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio nel corso della procedura di bilancio annuale, è di 316 000 000 EUR ai prezzi del 2018 (356 000 000 EUR a prezzi correnti).***
2. L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.
- 2 bis. *Il bilancio stanziato per le azioni connesse alla promozione della parità di genere è indicato annualmente.***
3. Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1° gennaio 2021.
4. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta ***o su richiesta della Commissione***, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità all'articolo 62, paragrafo 1,

lettera a), del regolamento finanziario ■ . Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Articolo 5

Paesi terzi associati al programma

Il programma è aperto ai seguenti paesi terzi:

- (a) i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;
- (b) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
- (c) i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
- (d) altri paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ad un programma dell'Unione, purché tale accordo:
 - garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici del paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;
 - stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo [21, paragrafo 5,] del [nuovo regolamento finanziario];
 - non conferisca al paese terzo potere decisionale in merito al programma;

- garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

Articolo 6

Attuazione e forme di finanziamento dell'UE

1. Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo **62**, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
2. Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario.
3. [I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo X del] regolamento XXX [successore del regolamento sul fondo di garanzia]].

Articolo 7

Tipi di azioni

Possono beneficiare di un finanziamento a norma del presente regolamento le azioni che contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo specifico di cui all'articolo 3. In particolare, le attività elencate nell'allegato I sono ammissibili al finanziamento.

CAPO II

SOVVENZIONI

Articolo 8

Sovvenzioni

Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

Articolo 9

Finanziamenti cumulativi [, complementari] e combinati

1. Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. [Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno nell'ambito dei vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale].
2. Se il programma e i fondi in regime di gestione concorrente di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) [XX] [CPR] forniscono congiuntamente il sostegno finanziario a una singola azione, tale azione è attuata in conformità alle norme stabilite nel presente regolamento, comprese le norme in materia di recupero degli importi indebitamente versati.
3. Le azioni ammissibili nell'ambito del programma e conformi alle condizioni di cui al secondo comma possono essere selezionate per essere finanziate dai fondi in regime di gestione concorrente. In questo caso si applicano i tassi di cofinanziamento e le norme di ammissibilità di cui al presente regolamento.

Le azioni di cui al primo comma sono conformi alle seguenti condizioni cumulative:

- (a) sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma;

- (b) rispettano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte;
- (c) non possono essere finanziate nell'ambito di detto invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

Le azioni sono attuate dall'autorità di gestione di cui all'articolo [65] del regolamento (UE) [XX] [CPR] in conformità alle norme stabilite in tale regolamento e nei regolamenti specifici relativi ai singoli fondi, comprese le norme sulle rettifiche finanziarie.

Articolo 10

Soggetti idonei

1. Oltre ai criteri di cui all'[articolo 197] del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Sono ammessi i seguenti soggetti:
 - (a) i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi:
 - uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;
 - un paese terzo associato al programma;
 - (b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.
3. ***Il programma sostiene le spese della Rete europea di formazione giudiziaria ■ associate al suo programma di lavoro permanente e le sovvenzioni di funzionamento a tal fine sono concesse senza un invito a presentare proposte conformemente al regolamento finanziario.***

CAPO III

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 11

Programma di lavoro

1. Il programma è attuato mediante il programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario.
2. La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto *delegato*. Tale atto *delegato* è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 14.

Articolo 12

Sorveglianza e relazioni

1. Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato II.
2. Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma in direzione del conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per elaborare le disposizioni per un quadro di sorveglianza e valutazione, anche modificando l'allegato II allo scopo di rivederne o integrarne gli indicatori, se necessario.
3. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri.

Articolo 13

Valutazione

1. Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.
2. La valutazione intermedia del programma è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.
3. Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.
4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 14

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.
3. La delega di potere di cui all'articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 15

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Se un paese terzo partecipa al programma mediante una decisione nell'ambito di un accordo internazionale o in forza di qualsiasi altro strumento giuridico, tale paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 17

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 ***e viene assistito dalle pertinenti organizzazioni della società civile e dei diritti umani. In seno al comitato sono garantiti l'equilibrio di genere e un'adeguata rappresentanza delle minoranze e di altri gruppi esclusi.***
2. Nel caso in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 18

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1382/2013 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021.

Articolo 19

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 1382/2013, che continua ad applicarsi a dette azioni fino alla loro chiusura.
2. La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del suo predecessore, il regolamento (UE) n. 1382/2013.
3. Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

ALLEGATO I

Azioni del programma

Gli obiettivi **generali e** specifici del programma **stabiliti** all'articolo 3 ■ verranno perseguiti in particolare attraverso il sostegno alle seguenti attività:

1. la sensibilizzazione e la diffusione delle informazioni al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e del diritto dell'Unione, incluso il diritto sostanziale e procedurale, degli strumenti di cooperazione giudiziaria, della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché del diritto comparato e delle norme europee e internazionali, **inclusa la comprensione dell'interazione tra i diversi ambiti del diritto**;
2. l'apprendimento reciproco mediante lo scambio di buone pratiche fra i portatori di interessi al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca del diritto civile e penale e dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri, incluso lo Stato di diritto **e l'accesso alla giustizia**, nonché **mediante il rafforzamento della** fiducia reciproca;
3. attività analitiche e di monitoraggio¹⁸ intese a migliorare la conoscenza e la comprensione dei potenziali ostacoli al buon funzionamento dello spazio europeo di giustizia e a migliorare l'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione negli Stati membri;
4. la formazione dei portatori di interessi pertinenti al fine di migliorare la conoscenza **del diritto e** delle politiche ■ dell'Unione, inclusi fra l'altro il diritto sostanziale e procedurale, **dei diritti fondamentali**, dell'uso degli strumenti di cooperazione giudiziaria **dell'Unione**, della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia europea, del linguaggio giuridico e del diritto comparato;
5. lo sviluppo e il mantenimento di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) **e della giustizia elettronica, tenendo conto del rispetto della vita privata e della protezione dei dati**, al fine di migliorare l'efficienza dei sistemi giudiziari e la loro cooperazione per mezzo delle TIC, ivi compresa l'interoperabilità transfrontaliera di sistemi e applicazioni;

¹⁸ Tra queste attività figurano, ad esempio, la raccolta di dati e statistiche; l'elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni; la valutazione d'impatto; l'elaborazione e la pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico.

6. lo sviluppo delle capacità delle principali reti a livello dell'UE e delle reti giudiziarie europee, incluse le reti istituite dal diritto dell'Unione al fine di garantire il rispetto e l'effettiva applicazione del diritto dell'Unione, nonché di promuovere e sviluppare ulteriormente il diritto dell'Unione, gli obiettivi strategici e le strategie nei settori del programma ■ ;

6 bis. *il sostegno alle organizzazioni della società civile e ai portatori di interessi senza fini di lucro attivi nei settori interessati dal programma al fine di accrescere la loro capacità di reazione e di sostegno, nonché di garantire un accesso adeguato per tutti i cittadini ai loro servizi e alle loro attività di consulenza e sostegno, contribuendo in tal modo anche alla democrazia, allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali;*

7. il miglioramento della conoscenza del programma e la diffusione, la trasferibilità *e la trasparenza* dei suoi risultati nonché una maggiore prossimità ai cittadini, anche *organizzando forum di discussione per i portatori di interessi.*

ALLEGATO II

Indicatori

Il programma sarà sottoposto a un attento monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori intesi a valutare in che misura sono stati conseguiti l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi. A tale scopo, ***nel rispetto dei diritti relativi alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati***, sono raccolti dati riferiti ai seguenti indicatori fondamentali:

Numero dei membri della magistratura e degli operatori giudiziari che hanno partecipato ad attività di formazione (inclusi scambi di personale, visite di studio, laboratori e seminari) finanziate dal programma, anche per mezzo della sovvenzione di funzionamento della rete europea di formazione giudiziaria (REFG)
<i>Numero di organizzazioni della società civile sostenute dal programma</i>
Numero di scambi di informazioni nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS)
Numero di risultati positivi nel portale europeo della giustizia elettronica / pagine che soddisfano la necessità di informazioni sulle cause civili <i>e penali</i> transfrontaliere
Numero di persone <i>per obiettivo specifico</i> che hanno beneficiato di: i) attività di apprendimento reciproco e di scambio di buone pratiche; ii) attività di sensibilizzazione, informazione e diffusione.

Tutti i dati individuali sono disaggregati per sesso ogniqualvolta ciò sia possibile; la valutazione intermedia e la valutazione finale del programma si concentrano su ciascun obiettivo specifico, includono una prospettiva di parità di genere e valutano gli effetti sulla parità di genere.